



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1754

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIORGIO FINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 196 dell'8 luglio 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giorgio Fini, nato a Lapedona (FM), il 15 febbraio 1965;

PREMESSO che in data 2 dicembre 2020 (prot. n. 0060194) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica di *[omissis]* inerente al Sig. Fini;

PREMESSO che dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il Sig. Fini è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 24 marzo 2021 (prot. n. 0022271) l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Fini, ha comunicato che:

- *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 21 aprile 2021 (prot. n. 0029917), il suddetto Avvocato ha trasmesso *[omissis]* emesso nei confronti del Sig. Fini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]*, in data *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che il *[omissis]*, emesso nell'ambito del procedimento penale individuato dal *[omissis]*, ha chiarito che il Sig. Fini risulta imputato per il reato previsto *[omissis]*, perché, *[omissis]*;

PREMESSO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha anche evidenziato che *[omissis]*;

PREMESSO che, secondo quanto riportato dall'Autorità Giudiziaria, il Sig. Fini risulta imputato *[omissis]*;

PREMESSO che in data 11 giugno 2021 (prot. n. 0041448) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso l'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti inerente al consulente finanziario, aggiornato alla data del *[omissis]*, dal quale è emersa la pendenza del richiamato procedimento penale nei confronti del Sig. Fini, con successiva udienza fissata per *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 30 giugno 2021 (prot. n. 0045379), fornendo riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall'Ufficio Vigilanza Albo il 28 giugno 2021 (prot. n. 0044873), il consulente finanziario ha comunicato che *[omissis]*;

PREMESSO che con nota dell'8 luglio 2021 (prot. n. 0047229) la suddetta Procura della Repubblica ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti relativo al consulente, aggiornato alla data del *[omissis]*, dal quale si è avuta conferma che la successiva udienza nell'ambito del procedimento penale è prevista per *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 22 luglio 2021 (prot. n. 0049796), notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Fini l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera è stata, inoltre, comunicata al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 2 agosto 2021 (prot. n. 0051809) la Parte ha presentato istanza d'accesso agli atti del procedimento cautelare. In data 5 agosto 2021 (prot. n. 0053460)



l'Organismo ha fornito riscontro all'istanza d'accesso, trasmettendo la documentazione inerente al procedimento cautelare;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il consulente finanziario, in data 23 agosto 2021 (prot. n. 0058675), ha presentato, per mezzo del proprio avvocato, deduzioni difensive, nell'ambito delle quali la Parte ha rappresentato che:

[omissis];

PREMESSO che la Parte ha prodotto i seguenti documenti, allegati alle memorie difensive:

- *[omissis];*

PREMESSO che, inoltre, il consulente finanziario ha presentato istanza di essere auditato personalmente nell'ambito del procedimento cautelare;

PREMESSO che nel corso dell'audizione, tenutasi in data 9 settembre 2021, la Parte ha rappresentato che:

- *[omissis];*

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale il Sig. Fini è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – sulla base della documentazione trasmessa dall'Autorità Giudiziaria, i fatti di reato addebitati al Sig. Fini, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, in particolare, ai fini della valutazione dell'Organismo assume particolare rilevanza la circostanza per cui *[omissis]*;

RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dalla Parte, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato al solo giudizio dell'Autorità Giudiziaria, le difese presentate con riferimento *[omissis]*;



- non rilevano, similmente, ai fini delle valutazioni compiute dall'Organismo ai sensi del TUF e del Regolamento Intermediari, le circostanze secondo le quali il consulente finanziario *[omissis]*. Sul punto, si evidenzia che *[omissis]*;

RILEVATO, inoltre, che con riferimento a quanto dedotto dalla Parte in sede di audizione, in data 9 settembre 2021, si rappresenta che incide in via esclusiva sul merito del procedimento penale, valutazione preclusa all'Organismo dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Intermediari e rientrante nel perimetro di competenza esclusivo dell'Autorità Giudiziaria*[omissis]* e, in particolare:

- con riguardo *[omissis]*;
- con riguardo *[omissis]*;

RILEVATO che ai fini delle valutazioni di competenza dell'Organismo, infine, si rappresenta che il Sig. Fini, a tenore di quanto rappresentato dall'Autorità Giudiziaria, *[omissis]*;

RILEVATO, inoltre, che non elidono automaticamente i presupposti alla base di un eventuale provvedimento di sospensione cautelare per il periodo di un anno i documenti difensivi allegati dalla Parte il 23 agosto 2021, riguardando *[omissis]*;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Fini, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Fini dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Fini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Giorgio Fini, nato a Lapedona (FM), il 15 febbraio 1965, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti